

Non estensibilità del divieto di ulteriore assegnazione ad altra sezione o settore dell'ufficio prima del decorso di un anno dall'effettiva presa di possesso a seguito di assegnazione o tramutamento di ufficio, al caso in cui il magistrato, all'interno del medesimo ufficio, sia stato tramutato a domanda ad altra posizione tabellare.

(Risposta a quesito del 20 aprile 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 aprile 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito avanzato con nota del 24 luglio 2010 (e reiterato con nota del 22 febbraio 2011) dal Presidente del Tribunale di ..., volto ad ottenere una interpretazione del par. 40.1 lett. b) della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011;

- considerato che si chiede di conoscere se il divieto di ulteriore assegnazione ad altra sezione o settore dell'ufficio prima del decorso di un anno dall'effettiva presa di possesso a seguito di assegnazione o tramutamento di ufficio (divieto che non può soffrire eccezioni per una elementare esigenza di tutela del magistrato già tramutato a prescindere dalla sua volontà) sia estensibile al caso in cui il magistrato all'interno del medesimo ufficio sia stato tramutato a domanda ad altra posizione tabellare;

- rilevato che la lettera e la *ratio* della norma impongono di considerare il sopra indicato divieto limitato al solo caso in cui il magistrato sia stato già tramutato di ufficio, dovendosi consentire, in caso di precedente tramutamento a domanda, una valutazione di prevalenza delle esigenze di servizio dell'ufficio, purchè congruamente motivata.

Tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini: il divieto di ulteriore assegnazione ad altra sezione o settore dell'ufficio prima del decorso di un anno dall'effettiva presa di possesso a seguito di assegnazione o tramutamento di ufficio non è estensibile al caso in cui il magistrato all'interno del medesimo ufficio sia stato tramutato a domanda ad altra posizione tabellare”.